



REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza N.23/2021

Oggetto: Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19. Disposizioni in materia di "Certificazioni verdi Covid-19".

VISTI E RICHIAMATI:

l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;

il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione Civile);

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

il decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell'O.C.D.P.C. 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 1, della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;

il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019) convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;

il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 e in particolare l'art. 3;

il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali) convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40;

Il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19) convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74 ed in particolare l'art.1 comma 16;

il decreto legge 30 luglio 2020 n.83 (Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID - 19 deliberata il 31 gennaio 2020) convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124;

il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 (Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale) convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;

il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19) convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176;

le delibere del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e 13 gennaio 2021, con le quali è stato prorogato, da ultimo, sino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 (Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19) convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 29 gennaio 2021, n.6;

il decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) successivamente abrogato;

il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento

delle elezioni per l'anno 2021) convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 marzo 2021 n. 29;

il DPCM 2 marzo 2021 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

il decreto legge 1 aprile 2021 n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici);

Il decreto legge 22 aprile 2021 n.52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19), e in particolare l'art. 9;

VISTE le ordinanze del Ministro della Salute:

- 10 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- 24 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- 24/12/2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
- 16 gennaio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta”;
- 12 febbraio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e Umbria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano”;
- Le successive ordinanze relative a misure di contenimento del contagio nelle altre Regioni italiane;

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze recanti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 9 del d.l. n. 52 del 22 aprile 2021, citato, che introduce le “Certificazioni verdi Covid-19”, al fine di attestare:

- a. L'avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 al termine del prescritto ciclo.
- b. L'avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

- c. L'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

CONSIDERATO che le certificazioni verdi Covid-19 hanno un'importanza fondamentale per il rilancio delle attività turistiche, essenziali nella ripresa economica della Regione, danneggiata dalla chiusura prolungata a causa dell'emergenza provocata dalla pandemia;

VISTE altresì le precisazioni contenute nelle Faq pubblicate sul sito del Ministero della Salute in merito alle Certificazioni verdi Covid-19, datate 28 aprile 2021;

RITENUTO di stabilire, in via transitoria e fino alla completa operatività delle disposizioni di cui all'art. 9 del DL 52/2021 citato, e per le finalità stabilite dal decreto stesso, che la "Certificazione verde Covid-19" per la Regione Liguria consista:

- a) per quanto riguarda l'avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, nel certificato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, rilasciato su richiesta dell'interessato in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. Ha validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Le certificazioni rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione.
- b) per quanto riguarda l'avvenuta guarigione da COVID-19, nel certificato rilasciato, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, contestualmente alla fine dell'isolamento, dalla struttura ospedaliera presso cui si è effettuato un ricovero, dalla ASL competente, dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta. Ha validità di sei mesi dalla data di fine isolamento. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
- c) per quanto riguarda l'effettuazione del test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del virus SARS-CoV-2 e che riporti un risultato negativo, nella certificazione rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, private autorizzate, accreditate, dalle farmacie che effettuano il test o dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che erogano tali test. La validità della certificazione è di 48 ore dal prelievo del materiale biologico.

Per le motivazioni di cui in premessa

ORDINA

in via transitoria e fino alla completa operatività delle disposizioni di cui all'art. 9 del DL 52/2021 citato, e per le finalità stabilite dal decreto stesso, che la "Certificazione verde Covid-19" per la Regione Liguria consiste:

- a) per quanto riguarda l'avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, nel certificato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, rilasciato su richiesta dell'interessato in formato cartaceo o digitale in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. Ha validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Ha validità di sei mesi dalla data di fine isolamento. Le certificazioni rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione.
- b) per quanto riguarda l'avvenuta guarigione da COVID-19, nel certificato rilasciato, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, contestualmente alla fine dell'isolamento, dalla struttura ospedaliera presso cui si è effettuato un ricovero, dalla ASL competente, dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta. Ha validità di sei mesi dalla data di fine isolamento. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
- c) per quanto riguarda l'effettuazione del test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del virus SARS-CoV-2 e che riporti un risultato negativo, nella certificazione rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, private autorizzate, accreditate, dalle farmacie che effettuano il test o dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che erogano tali test. La validità della certificazione è di 48 ore dal prelievo del materiale biologico.

La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00:00 del giorno 7 maggio 2021 e ha efficacia fino alla completa operatività delle disposizioni di cui all'art. 9 del DL 52/2021.

MANDA la presente ordinanza, per gli adempimenti di legge:

al Ministero della Salute;

ai Prefetti;

ai Sindaci;

ai Presidenti delle Province della Spezia, di Imperia e di Savona;

al Sindaco della Città Metropolitana;

alle Aziende ed Enti del SSR, con l'onore di comunicazione a tutti i interessati in ambito sanitario per gli adempimenti di cui alla presente ordinanza;

DISPONE la comunicazione del presente provvedimento all'ANCI.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, li 6 maggio 2021


Giovanni Toti